



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE
PER IL CONTRASTO ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI INTERESSE
UNIONALE NELL'AMBITO DELLA RETE NATURA 2000**

TRA

La **Regione del Veneto** (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da, nato a, il..... C.F..... in qualità di, il quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

L'**Ente Parco naturale regionale del Delta del Po** (di seguito denominato Parco Delta), con sede legale ad Ariano nel Polesine (RO), via Marconi 6, codice fiscale n. 90008170293, rappresentato da, nato a, il, C.F..... in qualità di

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

- a) Le specie esotiche invasive, con sinonimo aliene o alloctone e indicate in ambito internazionale come IAS – Invasive Alien Species – sono rappresentate da specie animali e vegetali in grado di riprodursi ed espandersi a scapito delle specie autoctone causando danni alla biodiversità ma anche alla salute umana, alle produzioni agricole e ai manufatti e che su scala globale costituiscono una causa rilevante di perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici ad essa correlati.
- b) La DGR n. 1700 del 9 dicembre 2020 approva, in coerenza con il D. Lgs. n. 230/2017, la realizzazione del centro regionale di ricerca scientifica, con il diretto coinvolgimento del Parco Delta e dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, per il confinamento delle tartarughe acquatiche alloctone, presso la struttura "Cà Pisani" in concessione al Parco Delta nel quale sviluppare protocolli e best practice per contrastare la presenza della specie esotica invasiva e per fornire un supporto per la tutela della fauna selvatica;
- c) La DGR n. 1531 del 29 novembre 2022 approva le iniziative per l'avvio della creazione di un HUB della fauna selvatica terrestre e marina, riportate nella proposta progettuale denominata "Centro di recupero biodiversità terrestre e marina" presentata dall'Università di Padova-Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, con l'obiettivo di sviluppare un polo che curi gli aspetti di gestione, recupero, ricerca, monitoraggio e conservazione della fauna selvatica nel Delta del Po presso il Centro Ittico Sperimentale del Bonello (Porto Tolle, Rovigo) di proprietà regionale e gestito da AVISP (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura) in collaborazione con il Parco Delta.
- d) La DGR n. 1364 del 2 novembre 2022 approva gli accordi di collaborazione con l'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) e Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), anche per la definizione della strategia regionale di gestione e di controllo delle specie esotiche invasive di interesse unionale nell'ambito della Rete Natura 2000.
- e) La DGR n. 1059 del 29 agosto 2023 approva il documento "Strategia regionale per il



d20093da



contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026", con lo scopo di contrastare la diffusione e gli impatti delle specie esotiche invasive animali e vegetali di rilevanza unionale sull'ecosistema e sulle attività umane, definendo un gradiente di priorità d'intervento assegnata per ciascuna specie:

- eradicazione completa: priorità elevata;
 - eradicazione selettiva/localizzata (su siti di particolare interesse): priorità media/alta;
 - controllo (gestione della popolazione per evitare espansione o incremento): priorità media/alta;
 - monitoraggio e intervento rapido (per le specie a rischio di introduzione o per cui non esistono dati sufficienti);
 - conferimento in centri di raccolta per specie animali facilmente contenibili e/o per popolazioni limitate, con finalità didattiche, informative e per cui si pongono problemi di natura etica.
- f) gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- g) Il Parco Delta e la Regione ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine del raggiungimento delle finalità degli obiettivi prefissati che richiedono un approccio di tipo multidisciplinare per il quale le parti coinvolte sono ritenute indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati;
- h) la collaborazione del presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune nell'ambito della tutela della biodiversità e dell'attuazione della "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026":

- Intervenire concretamente per il contrasto alle IAS di interesse unionale presenti in Veneto.
- Rilevare l'ulteriore presenza e la distribuzione delle IAS in Regione e nelle aree contermini, da cui potrebbero poi diffondersi.
- Potenziare la gestione del centro regionale di recupero delle tartarughe acquatiche alloctone e supportare la realizzazione dell'HUB denominato "Centro di recupero biodiversità terrestre e marina".
- Collaborare con le Università o altri Enti per la tutela della biodiversità.
- Attivare una campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione alle problematiche legate all'introduzione e alla diffusione in ambiente naturale delle specie IAS.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, dovranno essere concordati tra le parti.

Art. 2 - Durata e copertura delle spese

La durata del presente Accordo di collaborazione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina il 30 giugno 2025, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga. È escluso il rinnovo tacito. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto a favore del Parco Delta un importo complessivo pari ad euro 60.000,00



d20093da



(sessantamila/00), per le spese sostenute per l'attività di controllo delle IAS e per la tutela della biodiversità, che sarà erogato in anticipazione a seguito della presentazione del piano delle attività che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Poiché la predetta somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario questa è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Tale somma sarà utilizzata, a copertura dei costi necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compresi tutti gli eventuali elementi di costo a fronte di contratti o accordi altri Enti pubblici e Università. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività realizzate, l'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'art. 1 del presente Accordo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali.

In particolare, il Parco Delta si impegna a:

- predisporre il piano delle attività entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- realizzare gli interventi di controllo e/o eradicazione delle IAS secondo la "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026" e le azioni per la tutela della biodiversità;
- trasmettere alla Regione le seguenti relazioni inerenti alle attività svolte:
 - la prima relazione entro febbraio 2024
 - la seconda relazione entro febbraio 2025
 - la relazione finale entro il 30 giugno 2025.

la Regione si impegna a:

- contribuire alla predisposizione del piano delle attività e, fatte salve eventuali integrazioni e correzioni, approvarne tacitamente la versione definitiva entro 10 giorni dal suo ricevimento;
- collaborare attivamente all'attuazione del piano delle attività, mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità e specie esotiche invasive;
- condividere informazioni e strategie gestionali anche in funzione delle indicazioni nazionali e comunitarie;
- approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro 31 luglio 2025.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Il Parco Delta solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Le Parti designano quali Responsabili delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione:

- per il Parco Delta: il Dott.
- per la Regione: il Dott.



d20093da



Art. 4 – Risultati e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte allaprotezione brevettuale dei risultati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 5 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. Il Parco Delta s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 6 – Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 10 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Parco Delta che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili. Il recesso della Regione non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata da Veneto Agricoltura per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo.

Art. 7 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi del art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.



d20093da



Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 9 articoli. Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

.....
(firmato digitalmente)

Per l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po

.....
(firmato digitalmente)

